

ricorsero a *Ribaldo Vescovo di Modena*, e al suo Sinodo; e gittarono le voci. Finalmente nell' Anno 1145. trovandosi in Modena *Hildebrandus per gratiam Dei Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, & Apostolicæ Sedis Legatus*, porsero a lui il Libello delle lor querele; ma senza saperfi qual frutto ne riportassero.

TANTA facilità una volta nell' uno e l' altro Clero di malmenare i Beni delle Chiese, e massimamente allorchè ne faceano permutate co i Secolari, nulla curando non pochi Ecclesiastici, se ne veniva grave detrimento a' sacri Luoghi: cagion fu, che i Canonici, e i Principi più si accordassero in esigere, che le persone di Chiesa non potessero permutar Beni senza l' evidente utilità della Chiesa. A fin dunque d' impedire le frodi in tali Contratti, s'introdusse questo lodevol regolamento, che i Vescovi od Abbati inviavano i lor periti, ed altri il Conte del Luogo, che stimassero le terre e le fabbriche, ed affermando essi, che la permuta tornerrebbe in vantaggio della Chiesa, allora si faceva. Più esempj di questa usanza, nata non già ne' vicini passati Secoli, ma ne gli antichi, ho io prodotto in varj siti di quest' Opéra. Qui nondimeno alcuni ne vo' produrre presi dall' insigne Archivio dell' Arcivescovato di Lucca. Vedesi ivi Permuta di Beni, fatta nell' Anno 883. fra *Gherardo Vescovo* di quella Città, ed *Eriteo Scabino*, e v' è notato: *Et super hanc commutationem secundum Legem tu qui supra Gherardus Episcopus direxisti Missos vestros, idest Theuperto seu Peirus. Et Adalbertus Comes direxit Missos suos, idest Adalfredi Scabino &c.* Quegli, che qui è chiamato *Adalbertus Comes*, altro non è, che *Adalberto Marchese e Duca di Toscana* in que' tempi, il qual anche era *Conte di Lucca*, e di cui ho io molto parlato nella Parte Prima delle Antichità Estensi. Ma ecco un altro più antico Documento, spettante all' Anno 782. cioè lo Strumento di Permuta fra *Allone Duca di Lucca*, e i Rettori di due Chiese, dove son da avvertire le seguenti parole: *Ubi supradicto cambio ad partibus secundum Legem accessit Ghiso Miso nostro unam cum Deum timentes homines, idest Waluccio &c. Senioris hominis, eorum fides amittitur, qui providere secundum Edicti paginam quod meliore cambio ad parte ipse Ecclesie da me acceptu est.* La parola *Edictum* indica le Leggi Longobardiche. In un' altra pergamena originale del suddetto Archivio scritta nell' Anno 862. si legge: *Manifestus sum ego Hildebrandus in Dei nomine Comes* (che Cosimo dalla Rena sospetta essere stato Duca di Toscana; io solamente Conte di Lucca) *filio bo: me: Heripranti, quia convenit mihi una tecum Hieremias, gratia Dei huius sanctæ Lucensis Ecclesiæ humilis Episcopus germano meo, uti inter nos de aliquantis Casis & rebus commutationem facere deberemus &c. Ubi & super hanc commutationem Dominus noster Hludowicus Imperator direxit Missos suos idest Teudilascius &c.* Anche nel Principato di Salerno si osservava il medesimo stile, costando ciò da un Documento dell' Anno 882.